



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:	Oggetto:
Maria Acierno	Presidente Rel.
Laura Tricomi	Consigliere
Antonio Costanzo	Consigliere
Alessandra Dal Moro	Consigliere
Annamaria Casadonte	Consigliere
	SEPARAZIONE DIVORZIO Ud.26/03/202 6 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9444/2025 R.G. proposto da:

_____ rappresentato e difeso dall'avvocato _____
-ricorrente-
contro
_____ rappresentata e difesa dall'avvocato rappresentata e
difesa _____ dall'avvocato _____
- controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2053/2024 depositata il 05/11/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalla presidente Maria Acierno.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

_____ adiva il Tribunale di Ravenna chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con _____ il 13/9/1998, dal quale erano nati nel 2002 e nel 2003 due figli. Chiedeva



inoltre al giudice di disporre delle condizioni accessorie tra cui l'assegnazione della casa familiare.

L'immobile, in particolare, si componeva di tre unità: una prima unità, identificata come interno n.1 era adibita a casa familiare ed era stata affidata, già con ordinanza presidenziale in sede di separazione, alla moglie; una seconda unità, in separato corpo, ospitava la residenza della madre del ricorrente e, infine, la terza unità (cd. interno 2), era adibita, ad avviso del ricorrente, a studio professionale, era fornita di un ingresso autonomo, pur essendo collegata, dall'interno, alla prima unità anche in considerazione dell'assenza di servizi igienici (circostanza che ha imposto quindi al ricorrente di fruire nel tempo dei servizi dell'interno 1).

Si costituiva la moglie chiedendo, tra l'altro, l'assegnazione a sé della casa comprensiva dell'intero fabbricato.

Il tribunale di Ravenna con sentenza n.r.g. 273/2024 dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, provvedendo sulle domande accessorie, assegnava alla sig.ra [REDACTED] l'unità immobiliare corrispondente all'interno 1, escludendo l'interno 2; poneva a carico di [REDACTED] - [REDACTED] un contributo al mantenimento dei figli di 400,00 euro per ciascuno (800,00 euro totali); rigettava la domanda di assegno divorzile proposta dalla ex moglie per mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a suo carico.

Il giudice di prime cure così motivava sul punto: *"Tale porzione d'immobile, come risultante dal doc. 19, non ha un servizio igienico proprio e non è agevolmente divisibile dal punto di vista impiantistico dal resto della casa (queste circostanze furono incidentalmente valorizzate in sede di separazione, su di un piano astratto, per escludere la condivisibilità di spazi comuni da parte degli ex coniugi, essendo elevata la litigiosità tra le parti e non avendo lo studio professionale piena autonomia funzionale). Tuttavia il collegio osserva, ora, che l'odierna resistente non ha allegato in questo giudizio che le predette circostanze (l'assenza di*



servizi igienici e la difficile divisibilità impiantistica dello studio professionale dal resto della casa familiare) comportino la necessità per gli ex coniugi di condividere spazi comuni. Al contrario, il totale silenzio della parte resistente in sede di scritti conclusivi rispetto alla domanda di [REDACTED] [REDACTED] di delimitazione dell'assegnazione della casa familiare all'interno 1 dell'immobile (...) corrobora l'assunto dell'insussistenza di un pregiudizio per i figli maggiorenni conviventi con la madre presso la casa familiare rispetto alla delimitazione dell'assegnazione della casa familiare ad [REDACTED] all'interno 1 (...), avendo [REDACTED] [REDACTED] all'interno 2 del medesimo indirizzo la sede della sua attività professionale ed il suo studio professionale, con accesso autonomo e separato".

Avverso tale decisione proponeva appello [REDACTED] [REDACTED] che contestava l'esistenza di uno studio professionale nell'interno 2 e ne sottolineava la dipendenza dall'interno 1.

La Corte d'Appello di Bologna con la sentenza n. 2053/2024 accoglieva l'appello di [REDACTED] [REDACTED] limitatamente al capo relativo all'assegnazione della casa coniugale riformando la sentenza del giudice di prime cure e assegnando all'appellate l'intera casa familiare comprensiva anche dei locali dell'interno 2 sulla base della seguente motivazione: *"quanto all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, che il tribunale ha disposto rimanendo indifferente al fatto che nell'unico edificio vi è anche lo Studio Professionale del resistente che confina con l'abitazione della stessa, la Corte ritiene l'appello fondato condividendo la decisione di questo stesso giudice intervenuta fra le stesse parti in sede di separazione personale secondo cui "l'elevatissima conflittualità esistente tra i coniugi non consente in alcun modo la condivisione di spazi all'interno della casa familiare: se infatti è vero che tali due stanze hanno dall'esterno un ingresso separato all'abitazione, è altrettanto vero che all'interno le due stanze sono collegate all'abitazione, non hanno un bagno proprio e debbono fruire del bagno della casa familiare (Cfr. CTU del giudizio di*



primo grado); e come detto, nell'ambito del radicale conflitto tra i coniugi, è impensabile ipotizzare la gestione comune di spazi."

La Corte d'Appello confermava il provvedimento impugnato in punto di assegno divorzile e di contributo al mantenimento dei figli.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2053/2024 propone ricorso per cassazione [REDACTED].

Resiste con controricorso [REDACTED] proponendo a sua volta ricorso incidentale.

Con il primo motivo di ricorso principale viene censurata la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice del merito omesso di rilevare la nullità o inammissibilità del primo motivo di appello.

In particolare, nel giudizio di seconde cure parte appellante contestava l'esistenza di un accesso indipendente e riproponeva al giudice dell'appello il fatto relativo all'elevata conflittualità fra i coniugi. Ad avviso dell'odierno ricorrente le contestazioni al provvedimento di primo grado mosse davanti alla Corte d'Appello sarebbero state generiche, aspecifiche e l'allora appellante avrebbe omesso di confrontarsi con la *ratio decidendi* sottesa alla decisione del tribunale.

Con il secondo motivo di ricorso, si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 337-sexies c.c. e dell'art. 342 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e 4 c.p.c. per avere il giudice del merito omesso di rilevare la nullità ed inammissibilità del primo motivo di appello per mancata indicazione della norma e del criterio legale fondante la domanda di assegnazione della casa coniugale.

Ad avviso del ricorrente il giudice del merito avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il primo motivo di appello dell'odierna controricorrente, in quanto attinente alla sola configurazione dei luoghi e carente di ogni riferimento al criterio legale di assegnazione della casa coniugale.



Con il terzo motivo il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. per avere il giudice del merito riformato la decisione di primo grado sull'assegnazione della casa familiare, estendendola all'intero immobile, compreso l'ufficio professionale del ricorrente.

Ad avviso del ricorrente la Corte d'Appello avrebbe fondato il proprio convincimento sul richiamo testuale ad una precedente sentenza del medesimo ufficio giudiziario, resa tra le stesse parti in sede di separazione personale, ma non prodotta da alcuna delle parti in nessuno dei due gradi del giudizio di divorzio.

Con il quarto motivo di ricorso, si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 337-sexies con riferimento all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.

Il ricorrente, ribadendo in parte quanto precedentemente accennato nel terzo motivo, censura la decisione della Corte d'Appello per avere la stessa pretermesso del tutto l'esame dell'interesse dei figli, quale criterio prioritario per l'assegnazione della casa coniugale, omettendo di considerare se l'estensione dell'assegnazione all'ufficio paterno rispondesse ad una loro esigenza.

Ha proposto controricorso con motivi di ricorso incidentale [REDACTED]

Con il primo motivo di ricorso incidentale, la controricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 co. 6, l. n. 898/1970 e dell'art. 342 c.p.c. in relazione all'errata interpretazione dei principi giurisprudenziali relativi all'assegno divorzile.

Si sostiene, in particolar modo, che la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere infondata la domanda di assegno divorzile dell'allora appellante non reputando sussistente lo squilibrio reddituale dei coniugi.

Con il secondo motivo di impugnazione incidentale si censura la nullità della sentenza per omessa motivazione e valutazione in ordine al secondo



motivo di appello in violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 156 co. 2 c.p.c.

Con il secondo motivo di appello, infatti, la controricorrente incidentale sostiene di aver dato prova delle proprie consistenze [REDACTED] ed aver dimostrato lo squilibrio reddituale, circostanze che la stessa ritiene essere state ignorate o non adeguatamente valutate dal giudice del merito

Con il terzo motivo di ricorso incidentale si censura l'*error in procedendo* e l'apparenza della decisione per avere il giudice del merito rigettato la richiesta di aumento della contribuzione al mantenimento dei figli posta a carico dell'ex marito, nonostante in sede di giudizio di appello siano state prodotte le diverse iscrizioni della controricorrente ad alcune piattaforme di ricerca di lavoro e gli estratti della [REDACTED] volti a dimostrare da un lato l'attiva ricerca di una occupazione da parte della controricorrente e, per altro verso, le spese alimentari sostenute.

Con il quarto motivo di ricorso incidentale si censura ai sensi dell'art. 360 n. 4 e 5 c.p.c. la nullità della sentenza per l'omessa motivazione in ordine al quarto motivo di appello con la quale la ricorrente domandava l'acquisizione in giudizio della dichiarazione di successione di [REDACTED] al fine di supportare la propria domanda di costituzione di un assegno divorzile in suo favore.

Con il quinto motivo di ricorso incidentale si censura ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. la violazione di legge con riferimento all'art. 112 c.p.c. per avere il giudice omesso di motivare sul quinto motivo di appello con il quale l'allora appellante domandava l'esperimento degli accertamenti relativamente a redditi, sostanze ed ogni altra consistenza [REDACTED] riferibile al controricorrente e ad altri soggetti a lui connessi.

Con il sesto motivo di ricorso incidentale si censura la nullità della sentenza per non aver azzerato la quota di contributo della madre del 30% di tutti i costi e le spese, in considerazione della sua impossidenza.

Si considerano, in via preliminare, i motivi di ricorso principale.



I primi due motivi di ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente in quanto relativi al medesimo capo della sentenza impugnata. Con gli stessi, il ricorrente lamenta l'omessa rilevazione dell'inammissibilità dei motivi di appello in quanto aspecifici.

I primi due motivi del ricorrente principale sono inammissibili: il ricorrente richiama le motivazioni rese dal giudice del primo grado e le confronta con i motivi di appello dell'odierna parte resistente, sostenendo che l'allora appellante non si fosse confrontata con la *ratio decidendi* del giudice di prime cure, così sollecitando una rivalutazione dei fatti già ampiamente conosciuti da entrambi i giudici di merito e realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. L'ampiezza e completezza della sentenza impugnata evidenzia come i profili di inammissibilità astrattamente denunciati sono insussistenti perché superati dall'esame approfondito del merito.

L'orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro, al riguardo è univoco nell'interpretare in chiave antiformalistica i requisiti di specificità normativamente previsti (S.U.36481 del 2002 così massimata: *Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.*).

Il terzo motivo di ricorso principale è infondato. Il ricorrente asserisce che il giudice avrebbe centrato la propria decisione sul richiamo alla



precedente sentenza resa fra le stesse parti nel giudizio di separazione, non prodotta da alcuna delle due. La controricorrente, per converso, sostiene che il ricorrente avrebbe fatto ampio riferimento al provvedimento in questione nella propria comparsa di costituzione in appello.

Il ricorrente, invero, omette del tutto di confrontarsi con la decisione del giudice d'appello: il mero richiamo della sentenza resa nell'ambito del processo di separazione non ne fa un'autonoma *ratio decidendi* suscettibile di essere impugnata in sede di legittimità. Quanto ha condotto la Corte d'Appello ad estendere l'assegnazione della casa familiare all'intero stabile è una diversa considerazione della conflittualità fra i coniugi ed un diverso rilievo dato all'impossibilità di dividere gli interni che compongono l'immobile cui consegue la necessità di condividere i servizi igienici.

È questa valutazione, che si fonda su un accertamento di fatto ad opera del giudice dell'impugnazione autonomo rispetto a quello reso in sede di separazione (meramente richiamato in motivazione), ad aver determinato la modifica del provvedimento del giudice di primo grado ed attiene a profili di fatto, insuscettibili di essere conosciuti e valutati diversamente dal giudice di legittimità.

Anche con riferimento al criterio dell'interesse dei figli, oggetto del quarto motivo di ricorso principale e di alcuni passaggi del terzo motivo, deve ritenersi che le censure del ricorrente siano infondate. Egli sostiene che la Corte d'Appello di Bologna non abbia applicato correttamente l'art. 337-sexies c.c. nella parte in cui impone di tenere in massima considerazione l'interesse della prole nella valutazione dell'assegnazione della casa coniugale. Il ricorrente aggiunge, infine, che la Corte d'Appello abbia fondato la propria decisione unicamente sulla conflittualità fra i coniugi e sulla conseguente impossibilità di gestione comune degli spazi condivisi, criteri che non riguardano direttamente l'interesse dei figli.



Al contrario, dalla lettura del provvedimento impugnato si desume chiaramente che il criterio dell'interesse dei figli, che hanno comunque già raggiunto la maggiore età, sia stato tenuto in adeguata considerazione dal giudice del merito e che, alla luce della conflittualità che senza dubbio ha caratterizzato la crisi del rapporto fra i genitori, tale elemento sia stato valorizzato al fine di escludere la condivisibilità degli spazi fra i genitori, incidendo direttamente sull'esito della statuizione in tema di assegnazione della casa coniugale.

Afferma infatti il giudice del merito: *"(..) l'assegnazione della casa coniugale deve riguardare tutto lo spazio originariamente casa familiare. Il che anche per evitare, comunque, le conseguenze dell'elevatissima conflittualità esistente, mai sopita e carica di conseguenze negative per le parti e per i figli. Superfluo dire che l'età dei figli della coppia non rende reale l'affermazione del resistente secondo cui un provvedimento come quello delineato metterebbe in pericolo la serenità e la continuità genitoriale."* (p. 4 del provvedimento impugnato).

I motivi di ricorso incidentale posso essere esaminati congiuntamente.

Essi censurano il medesimo passaggio motivazionale del provvedimento impugnato, nel quale, a fronte delle due domande svolte da parte appellante nel precedente grado di giudizio relative alla richiesta di costituzione di un assegno divorzile e all'aumento del contributo in favore dei figli, la Corte d'Appello ha così motivato: *"Quanto invece all'assegno divorzile, la domanda non è fondata. Infatti, il richiamo che il Tribunale fa alla convivenza della ricorrente non è superato dalla decisione della Suprema Corte di Cassazione 7.3.2024 n. 6111, perché la stessa non fa che affermare un principio noto, cioè quello per cui l'assegno di divorzio, se esistente, non va ridotto o eliminato per effetto della nuova convivenza se non nel caso in cui la nuova convivenza stessa abbia migliorato le condizioni del richiedente. Il che a dire (per quanto riguarda noi) che occorre prima di ogni cosa capire se la ricorrente ha diritto ad un assegno*



di divorzio oppure no alla luce dei notissimi principi giurisprudenziali sulla natura perequativo assistenziale risarcitoria dell'assegno stesso.

Orbene, sul punto la ricorrente ha articolato un appello del tutto lacunoso avendo concentrato il proprio sforzo difensivo solo sulla questione relativa alla convivenza more uxorio e nulla dicendo sui presupposti per i quali l'assegno avrebbe dovuto essere riconosciuto. In particolare, omettendo di censurare (con indicazione di prove a suo carico) le affermazioni del Tribunale sul difetto di prova del diritto all'assegno, ovvero la rinuncia ad occasioni e prospettive di lavoro o di carriera per un sacrificio familiare consapevole e condiviso o l'esistenza di una situazione economicamente così sperequata da giustificare un assegno con funzioni assistenziali.

Quanto poi alla domanda relativa all'aumento del contributo di mantenimento dei figli, il motivo manca di qualunque concretezza e ciò a tacere del fatto che non vi è prova alcuna dell'insufficienza dell'attuale contributo o delle ragioni di aumento tenuto conto dei parametri di cui all'art. 337 ter c.c.

Come per l'assegno di divorzio anche in questo caso non basta richiamare le buone condizioni economiche del resistente omettendo di censurare specificamente le affermazioni del primo giudice che indica come buone anche le condizioni economiche dell'appellante.” (pp. 4 e 5 del provvedimento impugnato).

A fronte di tale impianto argomentativo, la controricorrente domanda, sotto l'apparente deduzione dei vizi di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione, una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, già conosciute dal giudice del merito e ritenute insufficienti e lacunose, inidonee quindi a dare prova, a monte, della spettanza del diritto all'assegno divorzile, all'aumento del contributo al mantenimento dei figli, e ad ogni altra richiesta [REDACTED] avanzata nei precedenti gradi di giudizio.



L'omissione dell'assolvimento dell'onere probatorio era già stata stigmatizzata dal Tribunale di Ravenna e posta a fondamento del rigetto della domanda relativa all'assegno divorzile, insieme alla circostanza della nuova convivenza intrapresa dalla ricorrente incidentale dopo la fine del rapporto coniugale. La Corte d'Appello, a fronte della omessa censura del provvedimento di primo grado sul capo relativo all'omissione dell'assolvimento probatorio, ha correttamente ritenuto inidoneo l'appello a devolvere la questione al giudice del gravame e a sollecitare una decisione diversa da quella resa dal primo grado.

La carenza probatoria che ha contraddistinto le domande [REDACTED] in entrambi i gradi di giudizio, non è suscettibile di essere sanata in questa sede, attraverso generici riferimenti alle migliori condizioni economiche dell'ex marito che, comunque, non possono essere conosciute dal giudice di legittimità.

Con riferimento, in ultimo, alla omessa pronuncia sulle richieste istruttorie avanzate dalla controricorrente alla Corte d'Appello concernenti l'accertamento delle consistenze economiche del ricorrente e di altri soggetti a lui connessi, e sostanzialmente volte a supplire le proprie lacune probatorie, deve osservarsi che la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio non può avere carattere sostanzialmente esplorativo come nella specie, in mancanza di allegazioni specifiche nella specie mancanti.

Le ragioni esposte determinano il rigetto del ricorso principale, e del ricorso incidentale.

La soccombenza reciproca delle parti consente la compensazione totale delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte,
rigetta il ricorso principale,
rigetta il ricorso incidentale,



compensa le spese processuali fra le parti.

Dispone il raddoppio del contributo unificato rispettivamente a carico del
ricorrente principale ed incidentale, ove dovuto.

Dispone l'oscuramento delle generalità delle parti in caso di diffusione del
provvedimento.

Roma 26 marzo 2026

la Pres. Est.
Maria Acierno

